



COMUNE DI MALTIGNANO

Via Nuova nr.1 , tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463
P.Iva 00364960443

EMERGENZA COVID-19 RIAVVIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21
CIG.8076073A43
RELAZIONE/AUTORIZZAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1
LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016

Premesso che con determinazione della responsabile del Settore Finanziario n.5 del 03/01/2020 è stato disposto di:

- *Aggiudicare in via definitiva il servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia, alla SOCIETA' COOPERATIVA NOI CON VOI con il ribasso del 2,75%; e per l'importo contrattuale complessivo di € 73.910,00, oltre IVA 4%;*
- *Procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla Cooperativa di cui sopra e di ricorrere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza a decorrere dal 07.01.2020, prima della stipula del contratto, trattandosi di un servizio essenziale che non consente interruzioni, in considerazione che la mancata immediata esecuzione della prestazione determinerebbe un danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;*

Premesso che con la suddetta determinazione si affidava definitivamente alla soc. "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" Partita IVA 05463030659 Codice Fiscale Impresa 05463030659 con sede legale in via Parmenide n.6 - Salerno (SA) sulla piattaforma Consip a seguito della procedura di gara RdO 244981, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) del d.lgs. n. 50/2016, il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado anni 2020 e 2021 - CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica, - CIG: 8076073A43 per un importo contrattuale di € 3.89 netto a pasto e per un importo complessivo presunto massimo di € 73.910,00;

Evidenziato che il servizio è stato affidato a misura e pertanto sono liquidati mensilmente i pasti effettivamente erogati,

Atteso che:

- con nota prot. n. 7856 dell'15.09.2020 questo Comune informava la Ditta "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Salerno dell'organizzazione del servizio anno scolastico 2020/2021;
- con la medesima nota veniva altresì specificata la data presunta di inizio del servizio prevista per 05/10/2020, e si dettavano le linee di indirizzo per la redazione del protocollo covid-19 al fine di assicurare il servizio nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di "Covid 19";

Preso atto che con nota pervenuta al prot. n. 8490 del 02/10/2020 la Ditta "NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", per poter avviare il servizio di che trattasi nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di "Covid 19" richiede

un'integrazione economica al fine di adeguare l'organizzazione del servizio alle restrizioni e prescrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria in atto pari ad €. 36,12 al giorno;

Rilevato che:

- il servizio originariamente appaltato, non prevedeva la somministrazione dei pasti nelle aule anziché refettorio, e l'esecuzione di interventi di sanificazione né eventuali forniture di DPI al fine del contenimento del COVID-19;

Dato atto che alla luce dell'emergenza COVID 19, ancora in atto, si ritiene di dover apportare le necessarie modifiche contrattuali non incidenti sulla natura generale del servizio per consentire all'operatore economico di porre in essere le dovute misure di contenimento del virus nell'esecuzione del servizio;

Evidenziato che la modifica contrattuale per l'adeguamento del servizio alla normativa per il contenimento del COVID-19, per l'anno 2020/2021, è stato stimato in €. 36,12 per ogni giorno di effettivo servizio e pertanto per un importo massimo stimato di €. 6501,60 oltre iva 4%, fermo restando lo stato di emergenza;

Atteso che per quanto sopra riportato, fermo restando il prezzo unitario dei pasti, l'importo contrattuale, va integrato per l'anno scolastico 2020/2021 di una somma stimata di €. 6.761,66 da liquidarsi a misura per gli effettivi giorni del servizio aggiuntivo prestato;

Richiamato l'art. 106, comma 1, lettera C) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

[...]

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) ...omissis...;

b) ...omissis...;

...omissis...;

...omissis...;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

[...]

Dato atto che la presente variante

- **rientra ampiamente** nei limiti imposti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici (Art. 106 c.2 lett.c) e comma 7);

- **non necessità** di proroghe e/o dilazioni sulla durata presunta nell'esecuzione del servizio;
- **non altera la natura** dell'appalto/affidamento iniziale (categoria del servizio);
- **garantisce**, il rispetto della normativa relativa al contenimento da contagio da COVID-19;

Dato atto, altresì:

- **che**, le modifiche apportate sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice al momento dell'affidamento
- **che**, rispetto all'iniziale **importo contrattuale/di affidamento (Euro 73.910,00)**, il nuovo importo **contrattuale/di affidamento**, stimato, a seguito della presente variante, ammonta ad **Euro 80.411,60** (importo in aumento **€ 6.501,60** non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale come previsto dal comma 7 dell'art 106 richiamato del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che le motivazioni sopra riportate per l'adozione della presente perizia di variante sono altresì comprovate dal parere MIT (Codice identificativo 667 – data ricezione 05/07/2020), il quale, in sostanza, conferma che i maggiori costi a carico delle imprese dovuti per l'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza adottate per impedire il contagio da COVID 19, rientrano tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della stazione appaltante, con la possibilità di utilizzare lo strumento delle varianti ex art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Considerato, quindi, che la presente perizia di variante in corso d'opera trova specifica collocazione nella **lettera c), comma 1 art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto:**

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice. (In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, come per il caso in specie);
- la modifica non altera la natura generale del contratto

- **Che** alle modifiche contrattuali di variante si farà fronte con imputazione della somma di **€ 6.761,66** (IVA 4% inclusa) al codice di bilancio 04-06-1.03.02.15.006, cap. 812/2 del bilancio corrente esercizio;

Esaminata la situazione di fatto sopra descritta, accertata la sua non imputabilità alla stazione appaltante, accertato che la variante deriva da circostanze impreviste ed imprevedibili come sopra descritte, non prevedibili al momento della redazione del progetto del servizio o del verbale di avvio di esecuzione del contratto, accertata infine la necessità della redazione della variante al fine di consentire l'espletamento del servizio, la sottoscritta Responsabile del Procedimento ritiene accertate le condizioni ed i presupposti legislativi e regolamentari vigenti in materia che consentono di disporre della presente perizia di variante, e ritiene la stessa ammissibile in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'art. 106 comma 1, lettera C) del D. Lgs. 50/016 e dall'art. 106, comma 7 del medesimo D. lgs..

Con la presente, pertanto, si propone l'approvazione ai sensi del comma 1 dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016 della perizia di variante di cui trattasi.

Maltignano, lì 30/09/2020

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Simona Simoni)